

Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed art. 21 della legge reg. Friuli – Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci in CAFC s.p.a., per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo in house providing, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico.

Tra i sottoscritti:

1. COMUNE DI AQUILEIA
2. COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
3. COMUNE DI ARTEGNA
4. COMUNE DI BAGNARIA ARSA
5. COMUNE DI BASILIANO
6. COMUNE DI BERTIOLO
7. COMUNE DI BICINICCO
8. COMUNE DI BUJA
9. COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO
10. COMUNE DI CAMPOFORMIDO
11. COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
12. COMUNE DI CARLINO
13. COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
14. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
15. COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI
16. COMUNE DI CODROIPO
17. COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
18. COMUNE DI COSEANO
19. COMUNE DI DIGNANO
20. COMUNE DI DRENCHIA
21. COMUNE DI FAEDIS
22. COMUNE DI FAGAGNA
23. COMUNE DI FIUMICELLO
24. COMUNE DI FLAIBANO
25. COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
26. COMUNE DI GONARS
27. COMUNE DI GRIMACCO
28. COMUNE DI LATISANA
29. COMUNE DI LESTIZZA
30. COMUNE DI LIGNANO SABBIA D'ORO
31. COMUNE DI LUSEVERA
32. COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
33. COMUNE DI MAJANO
34. COMUNE DI MARANO LAGUNARE
35. COMUNE DI MARTIGNACCO
36. COMUNE DI MERETO DI TOMBA
37. COMUNE DI MORTEGLIANO
38. COMUNE DI MORUZZO
39. COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
40. COMUNE DI NIMIS

41. COMUNE DI OSOPPO
42. COMUNE DI PAGNACCO
43. COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
44. COMUNE DI PALMANOVA
45. COMUNE DI PASIAN DI PRATO
46. COMUNE DI POCENIA
47. COMUNE DI PORPETTO
48. COMUNE DI POVOLETTO
49. COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
50. COMUNE DI PRECENICCO
51. COMUNE DI PREPOTTO
52. COMUNE DI PULFERO
53. COMUNE DI RAGOGNA
54. COMUNE DI REANA DEL ROJALE
55. COMUNE DI RIVE D'ARCANO
56. COMUNE DI RIVIGNANO
57. COMUNE DI RONCHIS
58. COMUNE DI RUDA
59. COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
60. COMUNE DI SAVOGNA
61. COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
62. COMUNE DI SAN LEONARDO
63. COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
64. COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
65. COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
66. COMUNE DI SEDEGLIANO
67. COMUNE DI STREGNA
68. COMUNE DI TAIPANA
69. COMUNE DI TALMASSONS
70. COMUNE DI TARCENTO
71. COMUNE DI TAVAGNACCO
72. COMUNE DI TEOR
73. COMUNE DI TERZO D' AQUILEIA
74. COMUNE DI TORREANO
75. COMUNE DI TORVISCOSA
76. COMUNE DI VARMO
77. COMUNE DI VILLA VICENTINA
78. COMUNE DI VISCO
79. PROVINCIA DI UDINE

di seguito indicati come “gli enti locali” ovvero “i Soci”

PREMESSO

- che gli enti locali sopra elencati detengono l'intero capitale della società denominata CAFC s.p.a. (di seguito anche “la Società”), anche in esito all'intervenuta fusione per incorporazione di Consorzio Depurazione Laguna – CDL SpA con atto Notaio ... rep ... racc ..., come risulta dall'estratto del libro soci allegato alla presente Convenzione alla lett. “A”;

- che CAFC SpA risulta e l'incorporata CDL SpA risultava tra i soggetti gestori salvaguardati ai fini dello svolgimento del servizio idrico integrato, da parte

dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (nel prosieguo, "AATO") con deliberazioni assembleari AATO assunte in data 28.11.2007 e 24.01.2008;

- che, dato atto dell'intervenuta approvazione dell'art.23bis Legge 133 / 2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), del d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività indicate nel citato articolo, di organismi cosiddetti in house, vale a dire di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione.

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione di CAFC s.p.a. quale organismo dedicato per la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 2 – Espletamento dei servizi pubblici.

1. La gestione del servizio idrico integrato, così come definito dalla legge regionale Friuli Venezia-Giulia 23 giugno 2005, n. 13, costituisce missione fondamentale del CAFC s.p.a. a gestione necessaria nel territorio di tutti gli enti locali soci, da svolgere secondo quanto previsto dalle deliberazioni adottate dall'AATO ed in particolare in base alla convenzione vigente tra la società e l'AATO.

Articolo 3 – Durata.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2030, con decorrenza, per ciascun ente locale, dal giorno della relativa sottoscrizione.

Articolo 4 – Capitale della Società e relativa attività.

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 8 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

2. I Soci si impegnano altresì a vigilare e a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Società svolga la parte più importante della propria attività con gli enti locali soci.

3. La Società dovrà operare, nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, anche laddove non siano applicabili le normative europee e nazionali sulle procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sulla base dei principi derivanti dal Trattato CE

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 5 – Coordinamento dei Soci.

1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (denominato per brevità anche Coordinamento), composto dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in CAFC s.p.a. quale risultante dal libro soci.
2. Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da CAFC s.p.a. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno.
3. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell'Assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento.
4. Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società a seguito del parere vincolante di cui al precedente comma 3, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.
5. Il Coordinamento nomina nel proprio seno una Commissione composta da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e sette (7), con finalità istruttorie e di supporto alla propria attività. I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Coordinamento in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico. La Commissione relaziona annualmente al Coordinamento circa le risultanze della propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2403bis del c.c..

Articolo 6 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e, negli ulteriori casi previsti dall'articolo 5, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel precedente articolo 5; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. I rappresentanti degli enti locali sono tenuti a partecipare al Coordinamento essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

5. Ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento intercomunale. In caso di violazione dell'obbligo predetto, l'ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione.

6. Ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori della presente Convenzione a partecipare al Coordinamento, qualora il Coordinamento debba esprimersi, nei limiti delle proprie competenze come descritte dalla presente convenzione e dallo statuto di CAFC s.p.a., su profili riguardanti specificamente uno o più servizi pubblici rientranti nell'oggetto di CAFC s.p.a., hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di CAFC s.p.a. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'organismo medesimo.

Articolo 7 – Controllo Contabile

1. Il controllo contabile nei confronti della Società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409 *ter*, comma 2° Cod. civ., viene trasmessa al Coordinamento dei Soci al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della società a norma di legge.

Articolo 8 – Recepimento della Convenzione.

1. Ciascun ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.

2. La gestione associata dei servizi pubblici degli enti locali da parte di CAFC s.p.a. deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.

3. Ciascun ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Coordinamento di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte di CAFC s.p.a. dei servizi pubblici locali.

Articolo 9 – Recesso.

1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli su CAFC s.p.a. di cui agli articoli 5 e 7 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione purché siano decorsi almeno 5 anni dalla data di adesione alla presente Convenzione con relativa sottoscrizione da parte dell'Ente locale recedente.

2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di novembre, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. La perdita della qualità di socio in CAFC s.p.a. determina l'immediato automatico venir meno della qualità di aderente alla Convenzione.

Articolo 10 – Rapporti finanziari

1. Gli enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 9 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.

Articolo 11 – Clausola compromissoria.

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

Articolo 12 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri enti locali ai sensi dell'articolo 8 del predetto statuto.

2. Il trasferimento deve essere condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione.

3. L'adesione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

Articolo 13 – Modifiche dello statuto della Società.

1. Ferme restando le competenze circa la modifica dello statuto di CAFC s.p.a. ai sensi dell'ordinamento vigente, le previsioni dello statuto della Società dirette a garantire la piena conformità al modello descritto dall'art. 113, comma 5°, lett. c) e comma 15 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 potranno essere abrogate, modificate, sostituite o comunque derogate solo previa conforme deliberazione del Coordinamento dei Soci ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

.....li